

DELIBERA N. 241/19/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI PESARO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*” e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per il giorno 26 maggio 2019 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 9 giugno 2019 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 94/19/CONS, del 28 marzo 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 4 aprile 2019;

VISTA la delibera n. 109/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali fissate per il giorno 26 maggio*

2019”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 12 aprile 2019;

VISTA la nota del 24 maggio 2019 (prot. n. 226030) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Pesaro a seguito della segnalazione presentata dalla sig.ra Roberta Crescentini, consigliere comunale, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’Amministrazione comunale in relazione ad alcuni eventi “*pubblicizzati sui giornali on line, cartacei e social*”, all’utilizzo, durante i comizi, di “*attrezzature foniche*” che “*sembrano essere di proprietà comunale*” e all’indicazione “*dei recapiti telefonici dell’ufficio del Sindaco presso la sede comunale*” sulla pagina “*Facebook ufficiale di Matteo Ricci*”. In particolare, il Comitato, ha ritenuto che “*possa essere disposta l’archiviazione*” con riferimento agli “*eventi pubblicizzati sul giornale on line Vivere Pesaro, in quanto la testata, [...] non è riconducibile al Comune*”, all’utilizzo “*da parte di Matteo Ricci di personale tecnico e attrezzature del Comune*” e al “*banchetto di propaganda dell’11 maggio 2019, in quanto la fattispecie non risulta rientrare nell’ambito del divieto*” e ha ritenuto invece sussistente la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 “*per quanto concerne l’indicazione nella pagina Facebook ufficiale Matteo Ricci, sia dei recapiti telefonici dell’ufficio del Sindaco che dell’indirizzo email istituzionale sindaco@comune.pesaro.pu.it*”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 12 aprile 2019 con la quale il Segretario generale del Comune di Pesaro, dott. Giovanni Montaccini, ha trasmesso al Comitato le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- “*da verifiche effettuate risulta che né il dirigente del servizio Nuove Opere né altri Dirigenti del Comune hanno autorizzato dipendenti dell’ente a fornire assistenza tecnica al Sindaco in orario di servi, in occasione di passeggiate o pic nic*”;
- “*non risulta che le attrezzature foniche di proprietà comunale siano state utilizzate in manifestazioni elettorali*”;
- “*per quanto riguarda la pagina Facebook di Matteo Ricci [...] risulta che la stessa è di esclusiva proprietà di Matteo Ricci*”;
- “*in merito al banchetto di propaganda dell’11 maggio 2019 [...] risulta autorizzata l’occupazione del suolo pubblico a seguito di richiesta trasmessa dalla lista Forza Pesaro*”;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, ad “*illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento*”;

RITENUTO che la pubblicazione di articoli sul quotidiano *on line* “Vivere Pesaro”, oggetto di segnalazione, non è qualificabile come iniziativa di comunicazione istituzionale;

RITENUTO che, alla luce della documentazione trasmessa e degli elementi emersi dalla relazione predisposta dal Comitato competente, l'utilizzo “*da parte di Matteo Ricci di personale tecnico e attrezzature del Comune*” e il “*banchetto di propaganda dell'11 maggio 2019*”, non sono iniziative riconducibili al novero delle attività di comunicazione istituzionale riferibili all'amministrazione comunale di Pesaro;

RITENUTO inoltre che l'indicazione nella pagina Facebook ufficiale Matteo Ricci “*sia dei recapiti telefonici dell'ufficio del Sindaco che dell'indirizzo email istituzionale sindaco@comune.pesaro.pu.it*”, pur recando un riferimento alla carica istituzionale del Sindaco, non è sufficiente, nel caso di specie, ad attribuire l'iniziativa al Comune di Pesaro;

RITENUTO che le fattispecie segnalate non integrano la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO, pertanto, di aderire soltanto parzialmente alla proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Pesaro e al Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi